

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2020, n. 566

Schema di Regolamento Regionale - R.R. 10 aprile 2020, n. 7 “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni” - Ulteriori modifiche

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del predetto Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Con il R.R. 8 luglio 2016 n. 9, recante “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, la Regione Puglia ha dato attuazione alle Linee Guida regionali approvate con la DGR n. 1521/2013 ed alla legge 18 agosto 2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”. Con l'atto in parola è stato delineato il modello organizzativo della Rete assistenziale sanitaria e sociosanitaria di servizi e prestazioni per gli ASD, sono stati, definiti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio e l'accreditamento dei servizi della Rete ed, infine, è stato individuato, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, il fabbisogno.

Sull'argomento è successivamente intervenuto il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” prevedendo, all'art. 60, che il Sistema Sanitario Nazionale garantisca agli ASD la diagnosi precoce, la cura ed il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodologie e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

Successivamente, anche l'Intesa della C.U. del 10 maggio 2018 (Rep. Atti n. 53/CU) “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico” ha dato particolare rilievo alla prevenzione ed agli interventi precoci, al potenziamento della rete dei servizi per la diagnosi, la cura e la presa in carico globale della persona nello spettro autistico ed alla formazione.

Nell'ambito della normativa sopravvenuta, particolare rilievo riveste l'art. 1 comma 517 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, intervenendo sull'art. 1 comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha espressamente previsto la possibilità che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operino nei servizi e nei presidi socioeducativi e socio-assistenziali nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Le segnalazioni delle associazioni di familiari dei soggetti autistici, concernenti la lunghezza delle liste d'attesa e la necessità di un maggiore e più specifico trattamento per i Disturbi in parola, nonché le indicazioni dei rappresentanti della Rete assistenziale dedicata agli ASD relative al crescente fabbisogno di assistenza, hanno indotto anche la III Commissione del Consiglio Regionale, competente per l'Assistenza Sanitaria e i Servizi Sociali, ad elaborare un documento, trasmesso a mezzo pec del 16 luglio 2019, al competente Dipartimento della Giunta Regionale, contenente la proposta di modifiche al Regolamento Regionale 9/2016. Nel predetto documento è stata evidenziata, tra le altre, la necessità di:

- definire di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) specifico per i Disturbi dello Spettro Autistico finalizzato a favorire una multidisciplinare presa in carico integrata con il coinvolgimento attivo della famiglia, della scuola e degli altri servizi che ruotano attorno al paziente;

- di garantire la formazione degli operatori sanitari coinvolti nella Rete assistenziale di cui trattasi.

Quanto a quest'ultimo aspetto già l'art. 94 co. 1 della L.R. n. 67/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)", ha previsto che la Regione assegni alle AA.SS.LL. contributi straordinari per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per i professionisti impegnati nell'autismo.

In riferimento al potenziamento della Rete assistenziale, per quanto concerne specificatamente la definizione del fabbisogno da individuare all'esito della fase sperimentale, il competente Servizio regionale, già con nota AOO_183/PROT/11/06/2018/0008407 aveva avviato una ricognizione concernente il fabbisogno dei Servizi e delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie per i disturbi dello spettro autistico. Dai riscontri pervenuti è emersa la presenza di un elevato numero di pazienti con Disturbo dello spettro autistico costituito prevalentemente da minori.

L'analisi concernente la determinazione del fabbisogno è stata, altresì, affrontata in seno al sottogruppo "NPIA" della Commissione Salute Mentale istituita con DGR 1786/2017 che, nell'incontro del 19 novembre 2018, partendo dalla valutazione dell'utenza in carico ai Centri Territoriali per l'Autismo, ha ipotizzato la necessità del raddoppio del fabbisogno dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi in quasi tutte le province pugliesi, eccezion fatta per la ASL BAT, ove il fabbisogno necessiterebbe di essere triplicato.

Con successivo regolamento regionale 10 aprile 2020, n. 7 ad oggetto "*Schema di Regolamento Regionale R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali> Modifiche ed integrazioni.*" si è provveduto in via prioritaria ad aumentare il fabbisogno regionale di moduli ri/abilitativi per minori e di Centri diurni socio-educativi e riabilitativi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico. Con tale aumento di fabbisogno, previsto ancora in via sperimentale, si è inteso contemperare le esigenze delle Associazioni di familiari dei soggetti autistici e le risultanze del sottogruppo "NPIA" della Commissione Salute Mentale con i limiti di spesa dettati dal Programma Operativo, in prosecuzione del Piano di Rientro, a cui la Regione è ancora oggi vincolata, ai fini del reperimento delle risorse economiche per far fronte alla copertura della quota sanitaria derivante dal predetto aumento di posti.

Per tale motivazione, con il RR n. 7/2020 si è inteso concentrare l'incremento del fabbisogno su Servizi e Strutture deputate ad accogliere anche minori e, quindi, nello specifico si è previsto l'incremento dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. 9/2016 e dei Centri socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico rispetto al precedente fabbisogno di cui al RR n. 9/2016. In merito al quantum, pur prendendo atto delle risultanze delle indagini quantitative sopra riportate, è apparso opportuno considerare che si tratta di strutture e servizi di nuovo conio le cui procedure autorizzative sono ad oggi ancora in corso.

Pertanto, nelle more della ricostituzione del Tavolo regionale per l'Autismo, di cui alla DGR n.1521/2013, competente ad offrire pareri sulla programmazione delle azioni attuative del R.R. 9/2016, al fine di contemperare l'esigenza di offrire una risposta assistenziale più prossima alla domanda espressa con l'opportunità di rinviare ulteriori valutazioni alla messa a regime dell'assetto organizzativo in parola, il competente Servizio regionale, ha introdotto le seguenti previsioni nel testo del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 finalizzate a:

1. prevedere un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) specifico per i Disturbi dello Spettro Autistico, da costruirsi con la collaborazione dell'Aress, in coerenza con quanto indicato nel documento della III Commissione Consiliare del 16 luglio 2019;
2. incrementare Servizi e Strutture deputate ad accogliere anche minori dando spazio a esperienze gestionali che non hanno trovato spazio nel precedente fabbisogno;

3. favorire la diversificazione delle esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, rendendo inammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che avessero già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, anche un solo parere favorevole di compatibilità per qualunque tipologia di struttura di cui al regolamento.

Tale ultima previsione è stata oggetto di alcune richieste di revisione tendenti ad una modifica del regolamento al fine di valorizzare strutture che erogano interventi dedicati all'intero arco della vita (ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale) qualora le predette strutture abbiano già comprovata e consolidata esperienza e competenza nel trattamento del Disturbo dello spettro autistico. Inoltre, si richiede che i pareri di compatibilità abbiano una durata temporale limitata onde evitare che una struttura che abbia ricevuto autorizzazione alla realizzazione, non presentando successiva istanza di autorizzazione all'esercizio, possa bloccare il fabbisogno e la possibilità ad altre strutture di presentare istanza e, pertanto, di non avviare le necessarie prese in carico sul territorio.

A tal fine, si è proceduto ad un nuovo esame del testo di parere favorevole reso dalla III Commissione Consiliare con decisione n. 130 del 13/02/2020, in fase di approvazione definitiva del RR n. 7/2020.

Nelle osservazioni allegate al parere della III Commissione, si è proposto di restringere al territorio provinciale l'inammissibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione. Inoltre, si è proposto l'ammissibilità delle istanze presentate da parte di soggetti che avessero già ottenuto un parere favorevole di compatibilità, a completamento del numero massimo di tre moduli richiedibili.

Si ritiene, pertanto, anche in linea con le osservazioni allegate al parere della III Commissione, di proporre di sostituire l'art. 7 del RR 7/2020 prevedendo

- 1) l'ammissibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l'intero territorio regionale;
- 2) in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell'intero territorio regionale.

Sulla richiesta che i pareri di compatibilità abbiano una durata temporale limitata onde evitare che una struttura che abbia ricevuto autorizzazione alla realizzazione, non avanzando la successiva richiesta di autorizzazione all'esercizio, possa bloccare il fabbisogno e la possibilità ad altre strutture di presentare istanza e, pertanto, di non avviare le necessarie prese in carico sul territorio, va detto che la portata di tale modifica incide sul testo della LR n. 9/2017 e s.m.i. che disciplina le modalità di rilascio e la durata del parere di compatibilità, per cui non può essere proposta con un regolamento.

Inoltre, il primo arco temporale utile per la trasmissione delle richieste comunali di verifica di compatibilità riferite al nuovo fabbisogno complessivo è quello il cui dies a quo è il giorno di entrata in vigore del nuovo regolamento regionale n. 7/2020 e, dunque, il 25/04/2020. Pertanto, il primo arco temporale di riferimento ex DGR n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e comparativa delle richieste comunali di verifica di

compatibilità pervenute alla Sezione SGO in relazione al RR n. 7/2020 ed al presente regolamento è quello che inizia il 25/04/2020 (entrata in vigore del RR n. 7/2020) e cessa al termine del primo bimestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale a modifica del R.R. n. 7/2020 *“R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali> Modifiche ed integrazioni” – Ulteriori modifiche* come riportato in allegato A alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Giovanni Campobasso)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)

IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

L A G I U N T A

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di adottare lo schema di Regolamento Regionale ad oggetto: *R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali> Modifiche ed integrazioni" – Ulteriori modifiche*, nel testo allegato al presente provvedimento e di questo facente parte integrante.
- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art. 44 della L.R. 7/2004, come modificato dalla L.R. n. 44/2014.
- Di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 per l'approvazione definitiva del Regolamento;
- Di stabilire che il primo arco temporale di riferimento ex DGR n. 2037/2013 per la valutazione congiunta e comparativa delle richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute alla Sezione SGO in relazione al RR n. 7/2020 ed al presente regolamento è quello che inizia il 25/04/2020 (entrata

in vigore del RR n. 7/2020) e cessa al termine del primo bimestre successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 <Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali> Modifiche ed integrazioni" – Ulteriori modifiche

ART. 1

All'articolo 3 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) sono soppresse le parole

"fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL".

ART. 2

L'articolo 7 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:

Art.10

"PARERE DI COMPATIBILITÀ"

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia "Comunità residenziale" di cui all'art. 6, sono ammissibili:

- i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l'intero territorio regionale;
- ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell'intero territorio regionale.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia "Modulo" ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020."

Il presente allegato si compone di n. 1 facciata, inclusa la presente
Il Dirigente della Sezione SGO

Giovanni Campobasso

